Spedizioni nazionali non assicurate

Il risarcimento/indennizzo è disciplinato secondo le norme di legge, dal contratto stipulato con la società licenziataria del marchio GLS e dalle Condizioni Generali di Trasporto disponibili sul sito https://gls-group.com/IT

**Perdita e/o avaria**: l'ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – da quelle di cui all'articolo 1696 del Codice Civile, alla legge 1º marzo 2005, n. 32 e al Dlgs. n. 286/2005, che prevedono il risarcimento pari ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.

Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente se non adeguatamente imballate. L'accettazione delle stesse da parte del vettore non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

Ogni azione nei confronti del vettore si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di specifiche riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili (occulti), se non viene inviata comunicazione scritta entro il termine di legge.

Sono escluse da ogni indennizzo le merci non trasportabili riportate nelle Condizioni Generali di Trasporto. Ai sensi dell'art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscano caso fortuito i casi di: furto, rapina, incendio e scoppio di pneumatico.

Il risarcimento/indennizzo potrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti da parte della società licenziataria per la gestione del sinistro. Potranno far eccezione casi particolari che necessitano di implementazioni istruttorie ed approfondite verifiche/indagini per natura dell'evento sinistroso.

**Ritardo**: nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per il vettore, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce.

Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto e, in tale caso, la responsabilità della società licenziataria per ritardi nella consegna rispetto alla data prevista non potrà eccedere il prezzo del trasporto. In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verifichino atti o eventi al di fuori del controllo del vettore, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla

consegna; l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna; cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubbliche nell'esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc...

Il network GLS non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione ad aste, a gare di appalto e a quant'altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità la società licenziataria per danni da ritardo di consegna di detti documenti.

## Spedizioni assicurate

## nazionali

La copertura assicurativa sul trasporto è attiva dalla presa alla riconsegna delle merci presso il luogo di destino o reso al mittente per sinistri direttamente causati dalle attività di trasporto.

La gestione del risarcimento/indennizzo è gestita dalla società licenziataria con la quale è stato sottoscritto il contratto di trasporto e la polizza per la copertura assicurativa.

Il risarcimento/indennizzo viene calcolato nei limiti dell'importo assicurato e secondo le pattuite condizioni di polizza.

## Spedizioni internazionali non assicurate

Il risarcimento/indennizzo è disciplinato secondo le norme di legge, dal contratto stipulato con la società licenziataria del marchio GLS e dalle Condizioni Generali di Trasporto disponibili sul sito https://gls-group.com/IT

Perdita e/o avaria: l'ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – dalla Convenzione CMR (Convention Marchandises par Route), che prevede il risarcimento pari a 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della merce trasportata.

Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente se non adeguatamente imballate. L'accettazione delle stesse da parte del vettore non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

Ogni azione nei confronti del vettore si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di specifiche riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili (occulti), se non viene inviata comunicazione scritta entro il termine di legge.

Sono escluse da ogni indennizzo le merci non trasportabili riportate nelle Condizioni Generali di Trasporto. Ai sensi della Convenzione CMR si presume che costituiscano caso fortuito i casi di: furto, rapina, incendio, scoppio di pneumatico.

Il risarcimento/indennizzo potrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti dalla società licenziataria per la gestione del sinistro. Potranno far eccezione casi particolari che necessitano di implementazioni istruttorie ed approfondite verifiche/indagini per natura dell'evento sinistroso.

**Ritardo**: nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per il vettore, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce.

Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto e, in tale caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna rispetto alla data prevista non potrà eccedere il prezzo del trasporto. In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verifichino atti o eventi al di fuori del controllo del vettore, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna; l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna; cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubbliche nell'esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc...

Il network GLS non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant'altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità la società licenziataria per danni da ritardo di consegna di detti documenti.

Spedizioni internazionali assicurate

La copertura assicurativa sul trasporto è attiva dalla presa alla riconsegna delle merci presso il luogo di destino o reso al mittente per sinistri direttamente causati dalle attività di trasporto.

La gestione del risarcimento/indennizzo è gestita dalla società licenziataria con la quale è stato stipulato il contratto di trasporto e la copertura assicurativa.

Il risarcimento/indennizzo viene calcolato nei limiti dell'importo assicurato e secondo le pattuite condizioni di polizza.